Incarto n.
49.2022.7

Lugano,
9 ottobre 2023

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente del Consiglio della magistratura

chiamato a giudicare sulla segnalazione del 27 gennaio 2022 di

SE,

contro l'operato di

1. **avv. MAG1,**
2. **procuratore MAG2,**
3. **procuratore MAG3,**
4. **giudice MAG4,**
5. **MAG5,**
6. **avv. MAG6,**

richiamati gli art. 74 segg. della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG)

letti ed esaminati gli atti

rilevato che l'art. 86 cpv. 1 LOG prevede che il diritto di punire disciplinarmente un magistrato si prescrive in un anno dal giorno in cui l'autorità è venuta a conoscenza dei fatti contestati;

che la prescrizione è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell'autorità di sorveglianza, art. 86 cpv. 2 LOG;

che nella fattispecie, SE ha trasmesso la sua segnalazione al precedente Consiglio della Magistratura in data 27 gennaio 2022 e che in seguito l'unico atto intrapreso da quest'ultimo è stato lo scritto del 3 maggio 2022 con il quale ha chiesto alla Corte dei reclami penali informazioni in merito alle procedure di reclamo contro il decreto di abbandono 27 settembre 2021 del

Procuratore MAG2 concernenti X avviate da due accusatrici private;

che pertanto la presente procedura deve essere stralciata dai ruoli essendosi il diritto di infliggere una sanzione disciplinare prescritto a fine gennaio 2022, ma al più tardi il 3 maggio 2023;

che in ogni modo il Consiglio della Magistratura, in qualità di autorità di sorveglianza disciplinare, non può entrare nel merito delle decisioni prese dai magistrati e riesaminarle, essendo questo potere riservato alle relative autorità di merito e/o di ricorso;

che in altre parole, esso interviene con una sanzione disciplinare qualora il magistrato in questione abbia tenuto un comportamento a tal punto scorretto da compromettere la sua posizione e ledere l'immagine e la dignità della magistratura, ma non se ha commesso semplicemente degli errori;

che le questioni sollevate in maniera molto puntuale da SE con il suo esposto, concernono il merito della procedura penale a carico di X, tant'è che la correttezza del decreto di abbandono è stata impugnata di fronte alla Corte dei reclami penali;

che va infine aggiunto come i fatti sottoposti ora al nostro Consiglio sono stati trasmessi da SE, per sua stessa ammissione, anche al patrocinatore di una delle parti che ha impugnato il menzionato decreto, sicché, se da questi ritenuti d'interesse, si presume siano stati presentati alla competente autorità.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 74 ss, in particolare l'art. 88 LOG, nonchè ogni altra norma applicabile,

decide:

1. La procedura disciplinare aperta a seguito segnalazione del 27 gennaio 2022 di SE a carico di avv. MAG1, MAG2, MAG3, MAG4, MAG5 e avv. MAG6 (già presidente della Corte dei reclami penali) è stralciata dai ruoli in quanto prescritta.

2. Non si prelevano tasse.

3. Contro la presente sentenza è dato ricorso alla Commissione di ricorso sulla magistratura c/o Divisione della giustizia, Piazza Governo 7, Bellinzona, entro il termine di 30 giorni.

4. Intimazione:
   - ai magistrati interessati
   - al denunciante.

Per il Consiglio della magistratura
Il presidente

giudice Damiano Stefani